



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | SCOLA | ALDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PETICCA | ANGELO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALBERTINI | LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2498/08 depositato il 10/09/2008
- avverso la sentenza n° 177/06/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BOLOGNA proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI BOLOGNA SEDE PRINCIPALE

controparte:

S.RUFFILLO SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA MAR DELLA CINA 193 00144 ROMA RM

difeso da:

ESTRANGEROS CECILIA
E/O VACCARO ANGELO
VIA QUADRONNO N.9 20122 MILANO MI

Atti impugnati:

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° 580/04/BO/A ACCISE OLI MIN. 2004

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2498/08

UDIENZA DEL

26/01/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

33/01/12

PRONUNCIATA IL:

26/01/2012

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

15/03/2012

Il Segretario

dott. Paolo PIMPINELLI

RITENUTO IN FATTO

La società San Ruffillo coop. a r.l. impugnava l'atto d'irrogazione di sanzioni amministrative emesso dall'Agenzia delle dogane – Ufficio di Bologna in materia di accise su oli minerali di provenienza comunitaria, relativamente all'anno 2004.

Le sanzioni in questione riguardavano l'omesso versamento dell'imposta di consumo sull'olio lubrificante di provenienza comunitaria e l'omesso versamento del diritto di licenza. La contribuente adduceva a propria giustificazione l'alternanza e la contraddittorietà delle disposizioni in materia, nonché la sussistenza delle condizioni di non punibilità previste dalla normativa.

L'Ufficio di Bologna produceva le proprie controdeduzioni a tale gravame, confutando nel merito le argomentazioni della contribuente relativamente alla legittimità dell'imposizione fiscale sull'olio lubrificante di provenienza comunitaria ed all'esistenza di un comportamento incolpevole in capo all'impresa.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna accoglieva l'impugnativa in questione con la sentenza n. 177/6/07 del 17 luglio 2007, depositata in data 31 luglio 2007, stante la configurazione di una situazione di grave incertezza circa le normative fiscali in materia di consumo degli oli lubrificanti all'epoca dei fatti.

L'Agenzia delle dogane – Ufficio di Bologna interponeva appello avverso la sopracitata decisione per i motivi di cui alla nota prot. n. 20806 del 19 agosto 2008 e successive memorie (con allegata giurisprudenza) prot. n. 27690 del 28 ottobre 2011 e prot. n. 1032 del 13 gennaio 2012, cui seguivano la comparsa di costituzione e le controdeduzioni dell'impresa contribuente.

In estrema sintesi, l'Ufficio contestava l'applicazione, da parte dei primi giudici, dell'esimente in questione, peraltro non espressamente richiesta (a detta dello stesso Ufficio) e relativa alle obiettive condizioni d'incertezza riguardanti la portata e l'ambito di applicazione della norma, ritenendole inesistenti, in quanto, adoperando la necessaria diligenza, la società avrebbe potuto informarsi dei cambiamenti normativi intervenuti per l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti a partire dal 1° gennaio 2004; il tutto, in aggiunta a vizi nella motivazione della sentenza, asseritamente insufficiente e contraddittoria.

L'impresa contribuente chiedeva la reiezione dell'appello e la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, insistendo sulla grave incertezza interpretativa della normativa fiscale violata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio non merita accoglimento, poiché il comportamento – improntato alla normale ed usuale diligenza – posto in essere dalla contribuente appare conforme ai canoni del principio della buona fede, in una fase particolare di mutamento e contraddittorietà della normativa di riferimento, come prova il fatto che sia stato proprio la stessa contribuente a segnalare (in data 5 ottobre 2004, con successiva integrazione del 18 ottobre 2004) alla p.a. la propria particolare situazione, con l'evidente intenzione di sanarla ove irregolare, dando inizio, con tali comunicazioni, all'attività dell'Ufficio, terminata, poi, con l'irrogazione delle sanzioni in esame.

Il Procuratore della Repubblica di Bologna, inoltre, come evidenziato dalla parte privata nella propria comparsa di costituzione (pagg. 2 e 3) e non contestato dall'Ufficio, aveva disatteso le denuncia effettuata dall'amministrazione per l'ipotesi di reato ex art. 61, comma

4, d.lgs. n. 504/1995; e tale circostanza, al di là dell'indipendenza tra i giudicati penale e tributario, appare significativa.

Lo stesso ufficio evidenzia, poi, in maniera puntuale l'alternanza e la successione delle numerose norme e disposizioni che avevano mutato spesso il quadro di riferimento.

Si era, infatti, passati dalla prevista soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti (d.l. n. 452/2001, convertito in legge n. 16/2002), al suo differimento (d.l. n. 209/2002, convertito in legge n. 265/2002); dalla direttiva 92/81/C.e.e., non contemplante l'adozione di misure fiscali sugli oli lubrificanti, a quella 2003/96/C.e.e., di contrario avviso a partire dal 1° gennaio 2004, ma interpretata definitivamente dalla Corte di Giustizia C.e. soltanto il 5 luglio 2007 (C-145/2006 e C-146/2006), e, pertanto, dopo l'anno d'imposta in discussione.

Privo di pregio, poi, è l'assunto dell'Ufficio secondo cui l'accoglimento del ricorso in primo grado, per obiettive condizioni d'incertezza, sarebbe stato il frutto di un errore dei primi giudici, che anzi avrebbero deliberato *ultra petitem*, senza apposita richiesta della parte, che invece aveva documentatamente richiesto nel ricorso originario anche l'applicazione dell'art. 10, comma 3, legge n. 212/2000, in merito alla non irrogabilità delle sanzioni qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa tributaria.

Donde la condivisibile pronuncia dei giudici di prime cure, che trova il collegio pienamente d'accordo: infatti, l'attuazione di tante e tali disposizioni, spesso contraddittorie, anche a livello europeo, ha senz'altro provveduto a generare una situazione obiettiva di grave incertezza sulla citata normativa fiscale, riguardante la portata e l'ambito della norma, e ciò induce a ritenere applicabile alla vertenza in atti, visto l'art. 8, d.lgs. n. 546/1992, l'esimente relativa alla non irrogabilità delle sanzioni, ex art. 10, comma 3, legge n. 212/2000.

Tenuto conto della natura della vertenza e del comportamento processuale delle parti, si ritiene di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del secondo grado di giudizio.


P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, sezione I, respinge l'appello dell'Agenzia delle dogane - Ufficio di Bologna (con salvezza dell'impugnata sentenza).

Spese ed onorari compensati per il secondo grado di giudizio.

Così deciso in Bologna, addì 26 gennaio 2012.

IL RELATORE

Angelo Peticca


IL PRESIDENTE

Aldo Scola

